

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE:  
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DABOOT"**

*Art. 1 - Costituzione e denominazione*

E' costituita un' Associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DABOOT", con sede a Ravenna (RA), Lido di Savio, 48020, Via Cesena, 1, C.F.02205110394, che aderisce all'ENDAS del quale accetta lo statuto e i regolamenti. L'Associazione sportiva dilettantistica è costituita nella forma di persona giuridica priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e ss. del codice civile. L'associazione si obbliga sin da ora a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI emanate ed emanande.

Il mutamento della sede sociale non deve considerarsi modifica statutaria. L'Associazione sportiva dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione sportiva dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione sportiva dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura che garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

*Art. 2 - Scopi e attività*

L'Associazione sportiva dilettantistica, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività di freestyle motocross. Si propone, inoltre, come centro permanente della vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

A tal fine l'Associazione sportiva dilettantistica potrà:

- Acquistare e gestire motocross al fine di partecipare a gare e all'organizzazione di corsi rivolti a coloro che vogliono avvicinarsi a tale pratica sportiva;
- Può esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- Su consenso dal consiglio Direttivo, può di volta in volta e in occasione di singole manifestazione, evento o gara manifestarsi nel nome di uno o più sponsor. L'Associazione potrà inoltre stipulare contratti di pubblicità e di sponsorizzazione con altre imprese;

- Per raggiungere lo scopo sociale, avvalersi anche dell'opera di personale esterno all'Associazione stessa e potrà stipulare contratti di qualunque tipo.

L'Associazione si impegna altresì ad esercitare, con lealtà, la sua attività, osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare sociale e culturale dello sport.

L'Associazione sportiva dilettantistica non ha fini politico partitici, religiosi o razziali.

#### *Art. 3 - Soci*

Il numero dei soci è illimitato e all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata. E' esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione sportiva dilettantistica. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale che non è né trasmissibile né rivalutabile. Gli associati potranno farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di tre altri associati.

#### *Art. 4 - Criteri di ammissione e esclusione dei soci*

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione sportiva dilettantistica e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni contratte dall'associato minorenne.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso. Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

I soci possono essere sospesi.

Il recesso del socio deve essere comunicato per iscritto. Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

#### *Art. 5 - Risorse Economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per la svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà;
- c) contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi.
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di marzo il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'Assemblea dei soci.

#### *Art. 6 - Organi dell'Associazione*

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente;.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, e sono a carattere elettivo. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione nell'elettorato attivo e passivo.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

#### Art. 7 - *L'Assemblea*

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. È costituita da tutti i soci che risultano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo, almeno una volta l'anno ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e adempie a questi compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  - elegge all'occorrenza il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri;
  - delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'amministrazione ordinaria;
  - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
  - esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsioni adottate dal Consiglio direttivo.

Il C.D. può convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile o necessario per la gestione sociale. Deve convocarla quando ne sia fatta richiesta scritta con indicazione della materia da trattare, da tanti associati che rappresentino almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e per deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione sportivo dilettantistica.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della scadenza dell'adunanza, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che potrà aver luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, e da comunicarsi a ciascun associato a mezzo lettera e qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la ricezione. L'ordine del giorno deve essere inoltre affisso presso la sede dell'Associazione sportiva dilettantistica almeno 20 giorni prima della data fissata.

Le Assemblee sono indette in prima e in seconda convocazione. . In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza di tutti gli associati aventi diritti di voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati intervenuti o rappresentati anche per quanto

riguarda l'approvazione dei bilanci e le cariche elettive. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti quelli che riportano un maggior numero di voti ed, a parità di voti, colui che è più anziano di iscrizione all'Associazione. Quando si tratta di deliberazioni che riguardano modificazioni dello Statuto o la trasformazione dell'Associazione, le deliberazioni stesse per essere valide devono essere prese, in prima convocazione, con il voto favorevole degli associati che rappresentino almeno i 2/3 di tutti gli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con il voto favorevole degli associati che rappresentino almeno il 50% di tutti gli associati aventi diritto di voto e qualora i presenti siano inferiori a tale numero, almeno il consenso dei 4/5 degli associati presenti aventi diritto al voto. Per delibere di scioglimento e devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dalla stessa assemblea.

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali o per argomenti che riguardino i soci si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Per l'elezione del consiglio direttivo, la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto la stessa assemblea e dal verbalizzante.

L'elezione libera degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (c.c. art.2532) e sulla sovranità dell'assemblea dei soci associati o partecipanti.

La validità di un'assemblea non può essere inficiata dopo la chiusura della stessa.

Per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

#### *Art. 8 - Il Consiglio direttivo*

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici Consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio, decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino

alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni esecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione sportiva dilettantistica, e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per Statuto, siano di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo deve nello specifico:

- redigere i programmi delle attività previste dal presente statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario e patrimoniale nonché il bilancio di previsione;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- deliberare sull'eventuale ammissione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività del Circolo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e delle quote suppletive per l'utilizzo di determinati servizi o la partecipazione a determinate attività;
- adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

La carica di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri

#### *Art. 9 - Il Presidente*

Il Presidente nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi

ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione

#### *Art. 10 - Scioglimento dell'Associazione*

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

In caso di scioglimento cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto, dopo la liquidazione a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è determinata dall'Assemblea.

#### *Art. 11 – Collegio dei Probiviri*

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea di volta in volta.

#### *Art. 12 - Clausola Compromissoria*

I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno immediata efficacia nei confronti dei Soci. Qualsiasi questione connessa all'attività sociale che insorga fra l'Associazione ed i Soci, ovvero fra i Soci, deve essere rimessa agli organi statutari competenti.

Qualsiasi controversia, anche di natura patrimoniale comunque correlata alla vita del Sodalizio, che non rientra nella competenza degli Organi statutari, deve essere composta mediante arbitrato rituale composto da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale di Ravenna entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, nel rispetto del contraddittorio fra le parti.

#### *Art. 12 - Rinvio*

Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto nazionale, regionale e provinciale dell'E.N.D.A.S. e nel regolamento nazionale dei CRAS e associazioni sportive dilettantistiche e in ogni caso si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di leggi vigenti in materia di associazionismo.